

SETTORI SPECIALI
DISCIPLINARE DI GARA

Disciplinare di gara per l'affidamento di un'area in sub-concessione, all'interno delle aerostazioni di Bari e Brindisi, in zona *landside*, destinata al posizionamento di quattro macchine per lo svolgimento del servizio di imballaggio bagagli.

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AEROPORTI di PUGLIA SpA – Viale Enzo Ferrari – 70128 BARI-PALESE, ITALIA tel. +39 080.5800258 – fax +39 080.5800225 sito web www.aeroportidipuglia.it

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti.

Responsabile del Procedimento: Dott. Patrizio SUMMA.

Le richieste di chiarimenti potranno pervenire a mezzo fax al numero suindicato e all'attenzione del Dott. Patrizio SUMMA entro e non oltre il 13 febbraio 2008.

La planimetria dell'area individuata per il posizionamento delle macchine in oggetto sarà resa disponibile in sede di sopralluogo e dovrà essere richiesta agli uffici tecnici dell'Aerostazione di Bari e Brindisi (rif. Cesare Porta, Donato Surdo).

2) OGGETTO

La procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento di un'area in sub-concessione, all'interno delle aerostazioni di Bari e Brindisi, in zona *landside*, destinata al posizionamento di quattro macchine per lo svolgimento del servizio di imballaggio e plastificazione bagagli.

Il servizio prevede una durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà essere espletato secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel presente documento e nelle allegate condizioni generali, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge applicabili.

Il valore presunto del contratto, per l'intera durata della subconcessione (tre anni), è stimato in €255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00 euro) IVA esclusa.

Importo a base d'asta: minimo garantito per il primo anno, soggetto al rialzo, pari ad € 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00 euro) al netto d'IVA.

A partire dal secondo anno, il minimo garantito offerto per il primo anno sarà indicizzato annualmente in funzione percentuale più elevata tra l'indice ISTAT ed il 50% dell'aumento del numero dei passeggeri registrato negli aeroporti di Bari e Brindisi nell'ultimo anno.

Saranno dovuti, comunque, gli oneri per le utenze comuni (energia, riscaldamento, etc.), così come determinate da Aeroporti di Puglia S.p.A., quantificate in Euro 80,00 (euro ottanta/00) per mq.

Sono a carico della subconcessionaria tutte le spese necessarie per l'esecuzione del servizio e tutti gli oneri di gestione e manutenzione delle macchine installate.

Le condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante della presente lettera; si

segnala in proposito che resta nella responsabilità delle imprese verificare la esatta e completa riproduzione di detti documenti.

3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovano tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra i concorrenti alla medesima gara tali da inficiare la segretezza delle offerte o comunque con le quali sussiste una qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale, anche individuale. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34, co 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate dal partecipante in più di un'associazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I consorzi di cui all'art. 34 co. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma.

Le imprese invitate, al fine di partecipare alla presente gara, dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato, siglato su tutti i lembi di chiusura, a mano o a mezzo di raccomandata a.r. del Servizio Poste Italiane o altro Istituto/Agenzia di recapito, presso l'Ufficio Protocollo di AEROPORTI di PUGLIA. S.p.A. - Aeroporto civile di Bari Palese - 70128 BARI PALESE - entro e non oltre le ore **12.00 del 15 febbraio 2008**.

Si precisa che il plico dovrà essere, a pena di esclusione, sigillato con ceralacca e che sul medesimo dovrà apporsi la seguente dicitura: "Offerta relativa all'affidamento in subconcessione di un'area, all'interno delle aerostazioni di Bari e Brindisi, in zona *landside*, destinata al posizionamento di quattro macchine per lo svolgimento del servizio di imballaggio bagagli".

Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo della società mittente.

Detto plico dovrà contenere 2 buste, che dovranno essere sigillate con ceralacca e siglate sui lembi di chiusura.

Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà inoltre essere chiaramente indicato, oltre al nominativo, recapito telefonico e fax della società mittente, il numero d'ordine ed il relativo contenuto e precisamente:

- Busta n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- Busta n° 2 - OFFERTA ECONOMICA.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il suddetto termine di ricezione delle offerte.

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana ed espresse in Euro.

Le due buste dovranno contenere, a pena d'esclusione, quanto di seguito elencato.

A) Busta n° 1 Documentazione amministrativa

Nel rispetto delle modalità di chiusura sopra indicate, la busta dovrà contenere:

A1) Istanza di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/00, accompagnata da fotocopia del documento d'identità in corso di validità, recante la dicitura di *“essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate”*, ed attestante:

- a) l'insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 38 co. 1 del D. Lgs. 163/2006;
- b) assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese, partecipanti alla gara, intesi in relazione all'art. 2359 c.c., o situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra i concorrenti alla medesima gara tali da inficiare la segretezza delle offerte o comunque con le quali sussiste una qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale, anche individuale;
- c) di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nella presente lettera e nello schema di contratto e di accettarle senza alcuna riserva;
- d) di aver preso visione dei luoghi, progetti, documenti e quant'altro necessario per la formulazione dell'offerta;
- e) di essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività in oggetto, nonché di possedere l'attrezzatura necessaria per la realizzazione dei servizi di cui trattasi e di essere in grado di predisporre l'organizzazione necessaria per l'esecuzione dei medesimi;
- f) di impegnarsi ad effettuare il servizio richiesto in conformità a quanto indicato nella presente lettera e relativi allegati nonché ad installare le macchine nei punti indicati nelle planimetrie;
- g) di impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa, da esibire contestualmente alla firma del contratto, per gli importi e con le modalità indicati nelle condizioni generali di contratto;
- h) di accettare che la stazione appaltante possa avvalersi della facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non affidare l'area oggetto del servizio e/o non stipulare il contratto e/o annullare il bando senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

Avvertenza:

- Le dichiarazioni di cui all'art. 38 co. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 devono essere rese da tutti i soggetti ivi indicati.
- Per i consorzi di cui alla lett. e) co. 1 art. 34 del D. Lgs. 163/2006 è richiesta la copia autentica dell'atto di costituzione;
- Per le società cooperative è richiesta l'iscrizione nel registro prefettizio;
- Per i consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione;
- Per i soggetti di cui alla lett. d) co. 1 art. 34 del D. Lgs. 163/2006 già costituiti è richiesto mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al soggetto capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006; procura relativa al mandato collettivo innanzi detto, conferita al legale rappresentante del soggetto capogruppo;
- Per i soggetti di cui alle lett. d) ed e) co. 1 art. 34 del D. Lgs. 163/2006 non ancora

costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In ogni caso deve essere rilasciata dall'impresa capogruppo una dichiarazione concernente le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, compresa l'impresa capogruppo.

In caso di ATI o Consorzio, le dichiarazioni di cui al punto A)1 devono essere rilasciate da ciascuna impresa associata o consorziata.

A2) Garanzia provvisoria nelle forme di cui all'art. 75 del D.Lgs.163/2006 anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% del minimo garantito per il primo anno (Euro 1.700,00), riportante la dicitura “rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante” – “validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta” – “impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva”. Tali condizioni devono essere prive di qualsiasi altra dicitura aggiuntiva e in particolare di clausole cautelative da parte della Società assicuratrice nei confronti dell'impresa assicurata, **a pena di esclusione**.

Avvertenza: La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da società di intermediazione finanziaria ex art. 107 del D.lgs. n. 385/1993, deve essere corredata da dichiarazione rilasciata dall'istituto bancario, assicurativo o dall'intermediario finanziario attestante l'identità ed i poteri di rappresentanza del funzionario firmatario, o da copia della procura rilasciata allo stesso funzionario. Non sono ammesse cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, **pena l'esclusione dell'offerta**.

A3) Attestato di sopralluogo rilasciato da Aeroporti di Puglia S.p.A.

AVVERTENZA PER IL SOPRALLUOGO

Per l'effettuazione dei sopralluoghi i partecipanti dovranno inviare apposita richiesta via fax ad AdP S.p.A., entro e non oltre il 13 febbraio 2008, indicando per ogni impresa, massimo due nominativi con i relativi dati anagrafici e di residenza, nonché allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Qualora l'impresa indicasse soggetti non facenti parte del proprio organico, dovrà allegare, altresì, una scrittura privata dalla quale risulti il mandato conferito ai fini del sopralluogo. Dovrà, inoltre, essere indicato il recapito cui indirizzare la convocazione con i relativi numeri telefonici e di fax. L'Ente appaltante non prenderà in considerazione le richieste prive di anche uno solo dei suddetti dati o che perverranno oltre la data sopra indicata. Non verranno prese in considerazione offerte presentate da imprese che non abbiano effettuato il prescritto sopralluogo, documentato attraverso la produzione dell'attestato, rilasciato da AdP S.p.A..

Resta fermo il diritto di Aeroporti di Puglia S.p.A. di procedere alle verifiche d'ufficio e le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

Busta n° 2 Offerta economica

Nel rispetto delle formalità di chiusura sopra indicate, la busta dovrà contenere la propria migliore offerta economica al rialzo sottoscritta dal legale rappresentante della società con l'indicazione della cifra in lettere ed in Euro.

Importo a base d'asta: €85.000,00 (euro ottantacinquemila/00) IVA esclusa.

Per gli anni successivi al primo il minimo garantito offerto per il primo anno sarà indicizzato annualmente in funzione percentuale più elevata tra l'indice ISTAT ed il 50% dell'aumento del numero dei passeggeri registrato negli aeroporti di Bari e Brindisi nell'ultimo anno.

Saranno dovuti, comunque, un canone pari ad Euro 2,00 per bagaglio plastificato, nonchè gli oneri per le utenze comuni (energia, riscaldamento, etc.), così come determinate da Aeroporti di Puglia S.p.A., quantificate in Euro 80,00 (euro ottanta/00) per mq.

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per Aeroporti di Puglia S.p.A..

Non saranno ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto non espressamente confermate e sottoscritte.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta economica siano firmati da un procuratore dell'impresa deve essere presentata, a pena di esclusione (in originale o in copia autenticata), la procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma.

Saranno escluse dalle procedure di gara le imprese che avranno omissso anche una solo delle dichiarazioni prescritte e degli allegati indicati o presentato riserve in merito al loro contenuto.

4) AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi e delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta n.1) e l'offerta economica (Busta n. 2) avverrà in seduta pubblica, il giorno 15 febbraio 2008 alle ore 15:00. La Commissione, presieduta dal Responsabile del Procedimento, procederà alla verifica della documentazione ed alla aggiudicazione al miglior offerente.

L'affidamento verrà disposto in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più alto.

Dell'esito del procedimento verrà data comunicazione a tutti i partecipanti a mezzo telefax.

Le società aggiudicataria dovrà presentare, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e comunque non inferiore a 7 gg., a pena di decadenza, idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla presente lettera e per i quali la società ha prodotto autodichiarazioni.

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, etc., sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

Il contratto, previo accertamento ex D.P.R. 445/2000 dell'effettivo possesso dei requisiti morali in capo all'aggiudicatario, sarà stipulato a mezzo di scrittura privata, fiscalmente registrata ex D.P.R. 131/86.

Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti Aeroporti di Puglia S.p.A., nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dallo stesso in corso di esecuzione, ove venga a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/1994 di elementi e circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario.

Contestualmente alla stipula del contratto di subconcessione dovrà essere effettuato deposito cauzionale pari ad una annualità del canone offerto, nonché stipulate assicurazioni RCT ed incendi, così come indicato nelle Condizioni Generali di Contratto.

5) VINCOLO DELL'OFFERTA

L'offerta si riterrà vincolante per 180 giorni dalla presentazione della stessa.

6) CESSIONE - SUBAPPALTO

È vietato il subappalto e/o la cessione totale o parziale del servizio, pena l'immediata revoca del contratto.

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ossequio a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura e le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, connesso alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informativi e telematici, secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dall'art. 11 del D.Lgs. sopra citato. Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è AEROPORTI di PUGLIA S.p.A. – con sede in Bari Aeroporto Civile in Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari).

Responsabile del trattamento è il dott. Col.Giuseppe ITALIANO.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco FRANCHINI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le presenti condizioni generali contengono la disciplina regolamentare dei rapporti tra Aeroporti di Puglia S.p.A. (di seguito “AdP S.p.A.”) e la società aggiudicataria (di seguito denominata anche “subconcessionaria”) in riferimento alla gara avente per oggetto **la subconcessione di un'area, all'interno delle aerostazioni di Bari e Brindisi, in zona *landside*, destinata al posizionamento di quattro macchine per lo svolgimento del servizio di imballaggio e plastificazione bagagli.**

Art. 1) Premessa

L'ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla società di gestione AdP S.p.A. (già SEAP S.p.A.), la concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto; la predetta Convenzione è stata approvata con decreto ministeriale del 6.03.2003. Con D.D.G. n.12/03 la suddetta convenzione è stata estesa fino all'anno 2043.

Art. 2) Oggetto

Costituisce oggetto delle presenti condizioni generali di contratto la gestione in regime di subconcessione di un'area, all'interno delle aerostazioni di Bari e Brindisi, in zona *landside*, destinata al posizionamento di quattro macchine per lo svolgimento del servizio di imballaggio e plastificazione bagagli.

Art. 3) Durata

La durata della subconcessione è fissata in anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 4) Installazione e gestione degli impianti e delle attrezzature

La subconcessionaria dovrà provvedere all'allestimento dell'area subconcessa ed alla installazione delle macchine per lo svolgimento del servizio, ivi compresa la realizzazione delle opere impiantistiche, conformi alle normative sulla sicurezza e prevenzione incendi (impianti elettrici e di terra, eventuali impianti telefonici interni e dati, diffusione sonora, etc.), alla gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature.

Le lavorazioni dovranno avvenire previa presentazione dei seguenti documenti:

- 1) POS;
- 2) elenco del personale e dei mezzi;
- 3) elenco delle apparecchiature, comprensive dei certificati di omologazione a marchio CE.

Le aree oggetto di subconcessione saranno consegnate alla subconcessionaria nelle condizioni descritte da apposito verbale di consegna e saranno allestite in conformità al progetto presentato dalla subconcessionaria ed approvato da AdP S.p.A..

Nessuna mutazione alle aree allestite ed alla tipologia delle apparecchiature oggetto della presente subconcessione potrà essere attivata ad iniziativa della subconcessionaria; in caso necessitino delle variazioni, queste dovranno essere preventivamente comunicate ad AdP per l'approvazione.

Gli impianti e le attrezzature (ad eccezione dell'impianto elettrico) rimangono di proprietà della ditta subconcessionaria e dovranno essere rimossi alla scadenza del contratto, salvo

diverso accordo fra le parti.

Art. 5) Corrispettivi e modalità di pagamento

Quale corrispettivo della subconcessione, la subconcessionaria si obbliga a corrispondere a AdP S.p.A. un canone annuo pari ad Euro 2,00 per bagaglio plastificato con un minimo annuo garantito, per il primo anno, pari ad Euro 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00), al netto d'IVA, successivamente indicizzato annualmente in funzione percentuale più elevata tra l'indice ISTAT e il 50% dell'aumento del numero dei passeggeri, registrato negli aeroporti di Bari e Brindisi.

Nel caso di mancato godimento parziale o totale delle aree subconcesse, per cause ad essa non imputabili, la subconcessionaria corrisponderà il canone stabilito in misura proporzionale allo spazio e ai giorni di godimento.

Il canone annuo sarà versato in quattro rate trimestrali anticipate entro 30 giorni data fattura. Eventuali conguagli risultanti dall'applicazione del corrispettivo variabile verranno fatturati a seguito della comunicazione dei dati inerenti il fatturato e dovranno essere corrisposti entro 30 giorni data ricezione fattura.

Dal 31esimo giorno, previa richiesta scritta di AdP S.p.A., decorreranno interessi moratori nella misura del tasso di riferimento maggiorato di 2 punti. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla scadenza della fattura, la AdP S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la decadenza dell'atto per inadempienza e di agire legalmente per il recupero di quanto dovuto.

Art. 6) Obblighi ed oneri della ditta subconcessionaria

Oltre al pagamento del corrispettivo, sono a carico della subconcessionaria:

- gli oneri e i costi per la realizzazione, installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti e delle strutture fisse e mobili, nonché di tutti gli allacciamenti. Gli impianti elettrici che verranno eventualmente installati e/o ristrutturati dalla subconcessionaria devono essere a norma della L. 46/90 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. AdP S.p.A., peraltro, rimane estranea ai rapporti tra la subconcessionaria e l'ente distributore di energia elettrica per l'allacciamento della rete e la relativa fornitura, restando convenuto che, ove il costo per l'energia venga sostenuto da AdP S.p.A., alla stessa spetterà il rimborso del costo maggiorato del 4% per spese generali. Allo scadere del contratto l'impianto elettrico sarà di completa proprietà di AdP;
- quanto derivante dalle leggi di PS;
- le imposte e le tasse di qualsiasi natura relative all'attività in oggetto, ivi comprese quelle dei rifiuti urbani;
- gli oneri per le utenze comuni afferenti i beni che per la loro diretta connessione risultano asserviti anche se in modo non esclusivo (zone di uso comune) agli immobili di cui al precedente art. 2, così come determinate da AdP S.p.A., quantificate in Euro 80,00 (euro ottanta/00) per mq, e che la subconcessionaria dichiara espressamente di conoscere ed accettare, incondizionatamente e senza eccezioni di sorta;
- gli oneri e i costi derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento tecnico e normativo delle apparecchiature ed impianti, in modo che gli stessi siano sempre in buono stato, piena efficienza ed adeguati al livello dell'attività da svolgere;
- la riparazione dei danni provocati a AdP S.p.A. o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con

la subconcessionaria;

- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori;
- quanto previsto da tutte le disposizioni aeroportuali e da tutte le normative e prescrizioni delle Autorità competenti nazionali (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ENAC).

Nel caso di richiesta da parte della subconcessionaria di realizzazione di nuove strutture o modifica di quelle attuali, AdP S.p.A. è tenuta a verificare la congruità delle installazioni contenute nel progetto.

Ad insindacabile giudizio di AdP S.p.A. l'impianto potrà essere temporaneamente o definitivamente rimosso per interventi infrastrutturali, di pianificazione e organizzazione dei flussi aeroportuali ed eventualmente potrà essere ricollocato dalla subconcessionaria su indicazione di AdP S.p.A. delle posizioni sostitutive.

È fatto divieto alla subconcessionaria di esercitare qualsiasi forma di pubblicità diretta e indiretta all'esterno dell'area subconcessa, con la precisazione che l'esposizione del logo societario non costituisce forma di pubblicità e salvo quanto concordato al proposito fra le parti.

La subconcessionaria è responsabile del buon ordine dei lavori e del rispetto dei termini per il compimento degli stessi; essa ha inoltre l'obbligo di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La subconcessionaria è tenuta, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell'ambito della Carta dei Servizi adottata da AdP S.p.A. negli Aeroporti Pugliesi, ai sensi della normativa vigente, nonché al Regolamento di Scalo per la parte applicabile alla subconcessionaria.

La subconcessionaria ha l'obbligo di comunicare trimestralmente, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla conclusione del periodo di riferimento, i fatturati conseguiti per l'espletamento dell'attività oggetto della presente subconcessione e dichiara sin d'ora la propria disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione con il sistema informativo ADP S.p.A. per la verifica dei dati di vendita.

La subconcessionaria ha inoltre l'obbligo di comunicare per iscritto a AdP S.p.A. entro 30 giorni, ogni mutamento dei propri assetti societari.

Art. 7) Modalità di svolgimento del servizio

Oltre agli oneri di cui al precedente art. 6, la subconcessionaria si impegna, con la sottoscrizione del presente atto a realizzare e mantenere uno standard del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell'ambiente.

In particolare la subconcessionaria:

- si obbliga a garantire un elevato comfort per l'utenza;
- è tenuta a garantire l'igiene delle attrezzature e degli arredi attinenti al servizio, provvedendo, con oneri a proprio carico, alla pulizia dell'impianto;
- dovrà provvedere con oneri a proprio carico ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento tecnico e normativo dell'impianto, in modo che lo stesso sia sempre in buono stato e piena efficienza.

Art. 8) Custodia

ADP S.p.A. non intende costituirsi depositaria dei valori, oggetti attrezzi o materiali che la subconcessionaria tiene o terrà nelle aree in sub-concessione, rimanendo la custodia e conservazione degli stessi a totale carico, rischio e pericolo della subconcessionaria, senza responsabilità alcuna da parte di ADP S.p.A. né per mancanze o sottrazioni, né per danni provocati da incendi, inondazioni e altre cause anche se in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea.

Art. 9) Responsabilità - Copertura assicurativa

La subconcessionaria si impegna a stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, e AdP S.p.A. compresa, con primaria compagnia assicurativa. La polizza dovrà coprire tutti i rischi dell'espletamento dell'attività oggetto della subconcessione, per l'intera durata della subconcessione e dovrà essere dotata di un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 unico (tale polizza dovrà altresì contenere l'estensione al ricorso terzi da incendio e i danni da interruzione delle attività commerciali per un massimale non inferiore ad € 500.000,00), restando inteso che tale massimale non costituisce il limite del danno da risarcirsi da parte della subconcessionaria, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà, comunque, la subconcessionaria.

Tale copertura dovrà contenere espressamente la seguente integrazione:

- Estensione al novero di terzi a AdP S.p.A., ai suoi dipendenti, ai suoi consulenti e ai suoi appaltatori e/o subappaltatori.
- La stessa polizza dovrà contenere il vincolo a favore di AdP S.p.A., per una durata pari a quella della subconcessione, utilizzando il seguente testo:
“la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di AdP S.p.A., concessionaria dei beni demaniali ENAC fino al 12/02/2043; pertanto la Società assicuratrice si obbliga:
 - *a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; a non liquidare alcun indennizzo se non in contraddittorio e con il consenso scritto di AdP S.p.A.;*
 - *a notificare tempestivamente a AdP S.p.A. a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta lettera raccomandata da parte di AdP S.p.A.*
 - *Resta convenuto, inoltre, che non potranno aver luogo diminuzioni di massimali, variazioni alle garanzie di polizza, storno o disdetta del contratto di assicurazione senza il preventivo consenso scritto da parte di AdP S.p.A.”.*

AdP SpA è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che per le stesse cause dovessero derivare alla subconcessionaria o al suo personale.

Art. 10) Cauzione definitiva

A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali assunti la ditta subconcessionaria dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa, stipulata con primario Istituto di Credito o primaria compagnia, pari all'importo di un'annualità del canone offerto.

Tale fideiussione dovrà evidenziare:

- che lo svincolo sarà disposto solo dalla Aeroporti di Puglia S.p.A. con apposita dichiarazione o restituzione dell'originale;

- che l'Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta della Aeroporti di Puglia S.p.A., il versamento della somma dovuta entro 15 giorni;
- che l'ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.);
- che l'ente fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2 comma c.c..

La cauzione resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque oltre 90 giorni dopo la data di cessazione della sub concessione.

Art. 11) Revoca

AdP S.p.A. potrà revocare la subconcessione di cui al presente atto nei seguenti casi:

- qualora la Società venga sottoposta a procedure concorsuali;
- ritardo del pagamento di 2 ratei del corrispettivo previsto che si protragga oltre 60 giorni;
- mancata stipula o rinnovo delle assicurazioni di cui al precedente art.9;
- mancata stipula o reintegro della fideiussione di cui al precedente art. 10;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 6 e 7 che precedono anche con riferimento agli standard dei servizi previsti dalla Carta dei Servizi di AdP S.p.A.;
- grave trasgressione degli ulteriori obblighi previsti dal presente atto;
- cessione da parte della subconcessionaria in tutto o in parte del presente contratto o di beni oggetto del medesimo a qualunque titolo anche gratuito;
- esecuzione da parte della subconcessionaria di operazioni in sostituzione o in concorrenza di servizi che, in base alla vigente legislazione, sono istituzionalmente eseguiti da AdP SpA;
- svolgimento, nelle aree oggetto di subconcessione di attività diverse da quelle indicate nel precedente art. 2;
- qualunque ulteriore motivo riconducibile all'art. 47 del codice della navigazione.

In tali casi la subconcessionaria sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso.

AdP SpA avrà il diritto di ritenere la cauzione di cui al precedente art. 10, oltre alla richiesta dei maggiori danni.

AdP SpA si riserva, altresì, il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze della Concessionaria e/o dell'Autorità Concedente per altre esigenze previste dal servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente contratto e nei casi di revoca o mancato rinnovo della Concessione Ministeriale di AdP SpA.

In tali casi la subconcessionaria non avrà diritto di indennizzo alcuno ma sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso. La subconcessionaria avrà inoltre diritto alla restituzione della garanzia di cui al precedente art. 10.

La revoca della subconcessione sarà comunicata da AdP SpA alla subconcessionaria mediante raccomandata a.r., contenente il motivo della revoca stessa.

Art. 12) Recesso

Oltre che quanto previsto nei precedenti articoli, la subconcessionaria potrà recedere dal contratto solo quando ricorra una giusta causa. La dichiarazione di rinuncia per giusta causa avrà effetti dal termine in essa indicato, che tuttavia, non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione da parte di AdP SpA.

In ogni ipotesi di legittima rinuncia i rapporti tra la subconcessionaria e la AdP SpA saranno regolati secondo quanto previsto dal seguente art. 13.

Art. 13) Riconsegna dei beni

In ciascuna delle ipotesi di scadenza per decorso del termine stabilito, revoca e recesso, la subconcessionaria ha l'obbligo di riconsegnare quanto oggetto della presente subconcessione sgomberato a proprie spese dei beni che non debbano essere restituiti a AdP SpA., entro 30 giorni dal ricevimento di semplice intimazione scritta.

Il mancato adempimento di tale intimazione attribuirà senz'altro a AdP SpA il diritto di provvedere d'ufficio allo sgombero dell'area, in danno della subconcessionaria, la quale sin d'ora solleva AdP SpA da ogni e qualsivoglia molestia da parte di eventuali terzi interessati verso i quali essa sola risponderà delle conseguenze dello sgombero.

Art. 14) Divieto di cessione del contratto. Divieto di sub-appalto

Il contratto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza dello stesso.

È vietato il subappalto del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporaneo, anche solo di specifiche parti del servizio aggiudicato, pena l'immediata revoca del contratto.

Art. 15) Vigilanza

Il legale rappresentante di ADP S.p.A., i funzionari ENAC e gli incaricati di ADP S.p.A. hanno diritto di vigilare sull'attività della subconcessionaria, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto ed a tal fine la subconcessionaria si impegna a consentire loro in qualsiasi momento il libero accesso sulle aree interessate per gli accertamenti che fossero ritenuti necessari.

Art. 16) Foro Competente

Per tutte le controversie attinenti il presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 17) Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", l'Ente Appaltante comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è Aeroporti di Puglia SpA – con sede in Viale Enzo Ferrari, Aeroporto Bari - Palese (C.A.P. 70128 Bari).

Responsabile del trattamento è il dott. Col. Giuseppe ITALIANO.

Bari, 31 gennaio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco FRANCHINI